

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 078 DEL 06/10/2023

Oggetto: ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro nr. 2632/23 in merito al mancato riconoscimento del danno da usura psico-fisica R.E. 561/2006 del dipendente Napolitano Luca – resistenza in giudizio e nomina difensori di fiducia.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con ricorso ex art. 409 c.p.c. proposto presso il Tribunale di Avellino - sez. lavoro – il dipendente Napolitano Luca conveniva in giudizio A.IR. S.p.a. ed AIR MOBILITA' S.r.l. (ora AIR CAMPANIA S.P.A.) al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno subito per usura psicofisica per non aver goduto, nell'espletamento delle mansioni di Operatore di Esercizio, dei riposi settimanali previsti dal Reg. 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative;

- che, con sentenze nr.i 685/22, il Tribunale di Avellino-sez. Lavoro - ha rigettato le pretese risarcitorie riportate nel succitato ricorso;

- che, avverso la suindicata sentenza, per il tramite dell'avv. Pasquale Biondi, il dipendente Napolitano Luca ha proposto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro – il ricorso R.G. 2662/22;

Rilevato:

- che la Corte di Appello adita ha emanato sentenza nr. 2632/23 del 21.06.23 con la quale ha accolto parzialmente l'istanza di secondo grado, riformando la decisione del Tribunale del lavoro di Avellino con condanna di A.IR. S.p.a. ed AIR MOBILITA' S.r.l. (ora AIR CAMPANIA S.P.A.) al pagamento della somma di € 10.655,22 in favore del dipendente Napolitano Luca a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica;

Vista:

- la nota acquisita al prot. aziendale al nr. AIRCA/35511/23 del 26/09/23 nella la quale l'avv. Nicola Maria Rettino dello studio Balletti ha rappresentato l'opportunità di proporre ricorso per Cassazione avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli-sez. lavoro;

Considerato:

- che, rilevata la complessità della questione posta a fondamento dei ricorsi de quo, risulta necessario resistere nei giudizi di cui trattasi, affidando l'incarico ad un legale con comprovata esperienza nel settore del diritto del lavoro;

Vista, altresì:

- la nota prot. AIRCA/37144/23 del 06.10.23 con la quale il Dirigente legale, Antonio Pellegrino, rilevata la carenza di un adeguato profilo specialistico nell'attuale struttura organizzativa dell'Area Legale aziendale, e per continuità dell'azione difensiva, propone di affidare il suindicato incarico, congiuntamente, agli avvocati Stefano Salimbene ed Emilio Balletti, professionisti iscritti all'albo telematico degli avvocati di AIR CAMPANIA S.P.A.;

Ritenuto:

- di poter affidare l'incarico de quo al prof. avv. Emilio Balletti, docente universitario di diritto del lavoro, con studio in Napoli, alla via dei Mille - nr. 16, congiuntamente all'avv. Stefano Salimbene, con studio in Salerno, alla via Michele Conforti - nr. 5, professionisti iscritti all'albo telematico degli avvocati di fiducia di AIR CAMPANIA S.P.A, con unicità di incarico ed emolumenti;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2023-2025;

D E L I B E R A

Tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- affidare l'incarico di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro nr. 2632/23 del 21.06.23 in merito al mancato riconoscimento del danno da usura psico-fisica - R.E. 561/2006 - del dipendente Napolitano Luca al prof. avv. Emilio Balletti, docente universitario di diritto del lavoro, con studio in Napoli alla via dei Mille n. 16, congiuntamente all'avv. Stefano Salimbene, con studio in Salerno, alla via Michele Conforti n. 5, professionisti iscritti all'albo telematico degli avvocati di fiducia di AIR CAMPANIA S.P.A, con unicità di incarico ed emolumenti;

- stabilire che il compenso da corrispondere ai prefati professionisti, per il suindicato incarico, è determinato applicando le tariffe minime previste dal DM 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/22, ridotte del 20%, come da apposito disciplinare sottoscritto fra le parti;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Anthony Acconcia